

# TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

4 dicembre 2014 - Proc. penale n. 18/14 Reg. Gen. Pen.

Presidente ed estensore della sentenza Prof. Giuseppe Dalla Torre.

Art. 11 Legge n. VIII dell'11 luglio 2013: Detenzione di materiale pedopornografico.

La sussistenza di norme penali canoniche non esclude l'applicazione dell'art. 9 Legge n. LXXI del 2008, in virtù del quale il giudice può perseguire i fatti che offendano, tra l'altro, i principi della religione o della morale, anche quando manchi qualsiasi specifica previsione penale.

Il reato previsto dall'art. 11 Legge n. VIII dell'11 luglio 2013 integra un sistema di garanzie già sussistente nel diritto dello Stato, tutelando specificamente la persona del minore, per favorirne l'integrità morale e uno sviluppo sano ed equilibrato.

Nel caso di condotte perseguite tanto dalla legge canonica quanto dalla legge vaticana, il reato si persegue a norma della legge vaticana, ferma restando la perseguibilità anche a norma della legge canonica.

## Fatto e diritto

1-6 «Omissis»

7. La protezione dei minori, in particolare per quanto attiene alla sfera della sessualità, non poteva non essere oggetto di particolare attenzione in un ordinamento, com'è quello vaticano, che non può ignorare la dura condanna del Signore nei confronti di chi scandalizza i più piccoli (Mc 9, 42).

Di qui disposizioni diverse, risalenti alle differenti fonti che questo ordinamento connotano.

Al riguardo giova preliminarmente menzionare, per le connessioni sussistenti fra ordinamento canonico e ordinamento vaticano sulla base dell'art. 1 della Legge sulle fonti del diritto 1 ottobre 2008, n. LXXI, le disposizioni rintracciabili nel diritto canonico e riguardanti l'ordine spirituale. Il riferimento in particolare è ai crimini, di competenza del giudice ecclesiastico (can. 1401 CIC che concernono: sia i cosiddetti *delicta graviora*, di cui soggetti attivi possono essere i chierici e che sono puniti nel can. 1395 CIC e nelle disposizioni speciali (*m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela*, del 2001, e le *Normae de gravioribus delictis* del 2010); sia le violazioni esterne di una legge divina o canonica, commesse da qualsiasi christifidelis, di cui al can. 1399 CIC.

Per quanto attiene specificamente all'ordine temporale, si debbono invece richiamare le disposizioni contenute nel codice penale e nelle altre leggi vaticane, la cui repressione rientra nella giurisdizione propria del giudice vaticano (art. 3 c.p.; art. 18 c.p.p.). Qui occorre ricordare in primo luogo le norme di cui al Titolo III del Libro Secondo del codice penale, rubricato *"Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie"* (art. 331 ss. c.p.), nonché quelle presenti in leggi vaticane, tra cui l'art. 9 della citata Legge n. LXXI del 2008, per il quale il giudice può perseguire i fatti che offendano, tra l'altro, *"i principi della religione o della morale"*, anche qualora manchi qualsiasi specifica previsione penale. Si tratta di una disposizione sicuramente singolare, su cui questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi per accertarne la conformità al principio di legalità (cfr. sentenza 5 maggio 2007), la cui applicazione non è esclusa dalla sussistenza di norme penali canoniche. Come, infatti, affermato da autorevolissima dottrina, e sia

pure con riferimento alla originaria formulazione della disposizione (cfr. F. Cammeo, L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932, p. 230), proprio la sussistenza di norme penali canoniche - come accade nel caso in esame – rappresenta il caso più comune per applicare la disposizione *de qua*.

Ma nel caso in esame soccorre ora specificamente la legge 11 luglio 2013, n. VIII, recante Norme complementari in materia penale, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico vaticano, tra l'altro, una serie di fatti specie delittuose (cfr. Titolo II, Delitti contro i minori, artt. 4-12) la cui ratio è da ricercare in una più ampia e più efficace tutela dei minori ai quali, come dice la nota massima di Giovenale, "*Maxima debetur [...] reverentia*" (Satire XIV, 47).

Il recente intervento del legislatore vaticano è stato dettato dall'esigenza di provvedere alla persecuzione di nuove forme di criminalità, che si servono sovente delle più moderne strumentazioni assicurate dallo sviluppo scientifico e tecnologico, e che hanno spesso manifestazioni transnazionali. Di qui l'esigenza di una definizione di più specifiche fattispecie criminose, anche al fine di ottemperare alle obbligazioni che la Santa Sede ha assunto, per conto dello Stato della Città del Vaticano, con la ratifica di diverse Convenzioni internazionali, tra cui la *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* del 20 novembre 1989, ratificata dalla Santa Sede il 20 aprile 1990, e il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, del 25 maggio 2000, ratificato dalla Santa Sede il 18 gennaio 2002.

Con le disposizioni a tutela dei minori contenute nella legge n. VIII del 2013, si è venuto dunque ad integrare un sistema di garanzie già sussistente nel diritto dello Stato, focalizzando ulteriormente l'attenzione sulla persona del minore, soggetto naturalmente tra i più deboli, rispetto agli altri beni già direttamente oggetto di tutela giuridica, come l'essere umano in generale, la morale, la religione, la moralità pubblica, il buon costume, l'ordine familiare.

**Tenuto conto della fattispecie sottoposta a giudizio, non è poi inutile ricordare che nel caso di condotte perseguite tanto dalla legge canonica quanto dalla legge vaticana, il reato si persegue a norma della legge vaticana, ferma restando la sua perseguibilità anche a norma della legge canonica.** In altre parole, si configura una concorrenza di giurisdizioni che non è - come invece solitamente accade fra ordinamenti sovrani - reciprocamente preclusiva, differenti essendo le finalità della repressione penale della condotta e la natura delle sanzioni, per cui non è invocabile, in questi casi, il principio del *ne bis in idem*.

8. Entrando nello specifico del Titolo II della legge n. VIII del 2013, occorre richiamare l'art. 11 dove è contemplato il reato di detenzione di materiale pedopornografico. In questo modo il legislatore vaticano ha inteso contribuire al contrasto del grave fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, colpendo anche il mercato di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori.

Il bene tutelato dalla norma è evidente: la persona del minore, naturalmente un essere umano più debole degli altri, che deve essere salvaguardata per favorirne l'integrità morale e uno sviluppo sano ed equilibrato. Più ancora: la tutela di una persona umana, che non è in grado di difendersi, da processi di "cosificazione" che ne ledono gravemente la inalienabile dignità.

Giova notare come la disposizione in questione punisca in primo luogo chi si "procura" materiale pedopornografico. Questo è definito all'art. 4 lett. d) della Legge come "*qualsiasi rappresentazione di un minore, indi pendente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali*". Il medesimo articolo ha cura di precisare che per minore di intende "*ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni*" (art. 4 lett. a).

La ragione sottesa al citato art. 11 è evidente, perché la richiesta di materiale pedopornografico costituisce il necessario incentivo alla produzione ed alla diffusione dello stesso, il che si traduce inevitabilmente in uno stimolo allo sfruttamento dei minori per l'ottenimento delle immagini *de quibus*. Ma la stessa disposizione punisce anche la "detenzione" del materiale pedopornografico, perché questa può costituire il presupposto per una eventuale successiva diffusione del materiale detenuto, con una ulteriore messa in pericolo del bene tutelato. Si tratta, infatti, di

un comportamento atto a sollecitare la domanda di materiale pedopornografico e, conseguentemente, il relativo mercato: il legislatore ha così inteso delineare una chiara ipotesi di delitto ostativo.

Il delitto può essere commesso da "*chiunque*" (come precisa la disposizione); il **dolo richiesto è generico**; la consumazione si ha nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente viene ad avere la disponibilità del materiale pedopornografico.

9- 11.

«Omissis»